LA VALUTAZIONE

1. INTRODUZIONE: aspetti generali

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risultati dell'apprendimento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i piani di studio personalizzati (PDP).
Il collegio dei docenti definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo, così da assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. A loro competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.

La **valutazione periodica** si svolge al termine di ogni quadrimestre, in base alla scansione dell'anno su proposta del CdD e delibera del CdI.

La **valutazione finale** si attua al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si svolge alla fine del quinto anno di studi.
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento della Formazione Scuola Lavoro non costituiscono, secondo le attuali norme legislativo, requisito di accesso alle prove dell'Esame di stato.
L'ammissione degli studenti alla maturità è legata alla frequenza di almeno tre quarti del monte orario annuale personalizzato e al non essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame.
Le operazioni di scrutinio sono convocate dal Dirigente Scolastico al termine del quadrimestre e al termine delle lezioni.
Fanno parte del Consiglio di classe:

- i docenti che svolgono insegnamenti curricolari;
- i docenti di sostegno;
- i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'IRC.

Ovviamente i docenti di IRC e della materia alternativa partecipano alla votazione esclusivamente per gli alunni che si avvalgono dei loro insegnamenti.

Riferimenti normativi:

Decreto n. 122 del 2009, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;
D.M. 139/2007; D.M 9/2010 , recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze al termine del biennio;
D.M. del 3 ottobre 2007 n. 80 e dall'art. 4 dell'OM 5 novembre 2007 n. 92, normativa che regolamenta il ruolo del CdD che è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali da adottare, in sede di scrutinio finale, per la valutazione degli studenti ai fini dell'ammissione o non ammissione alla classe successiva.

2. LA VALUTAZIONE SCOLASTICA COME PROCESSO COMPLESSO

La valutazione scolastica non può più essere semplicemente considerata come azione finalizzata all'accertamento del profitto degli studenti, da esprimere in termini di voto numerico o di giudizio globale, ma altresì deve essere considerata come processo complesso e sistemico la cui funzione generale è quella di leggere e interpretare, in modo allo stesso tempo globale ed analitico, la realtà educativa in cui avviene il processo di insegnamento apprendimento. In questo senso la funzione di misurazione e controllo degli apprendimenti degli studenti rappresenta solo uno degli aspetti del processo valutativo a cui si riconoscono altre fondamentali funzioni:

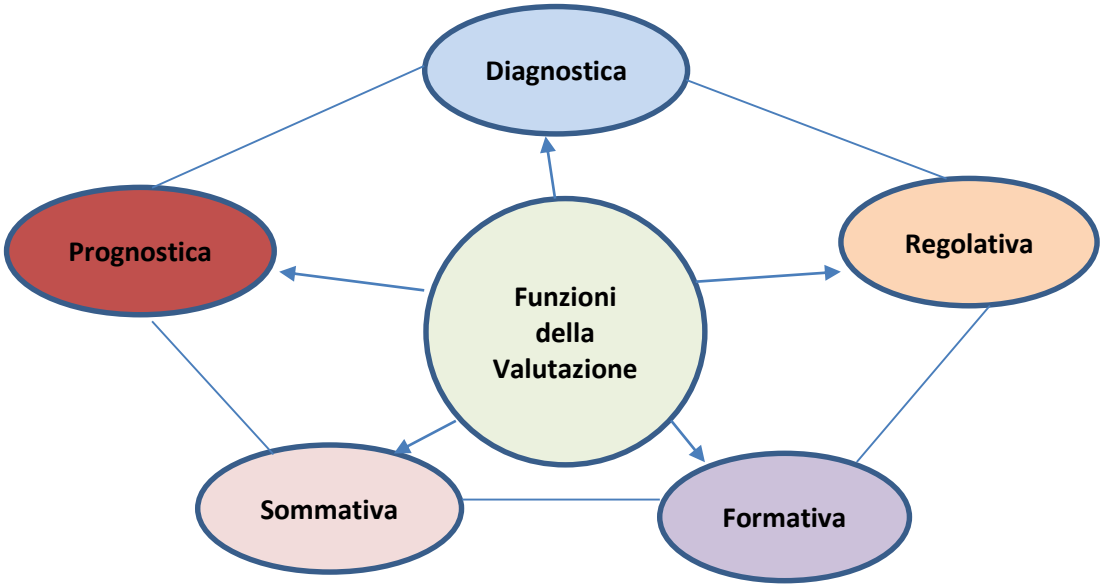

- **funzione diagnostica**, in quanto permette, **in ingresso**, di analizzare la situazione iniziale dell'alunno, relativamente a conoscenze, abilità e competenze, allo scopo di progettare un'adeguata offerta formativa;

- **funzione regolativa,** perché serve a garantire la qualità dei processi d'insegnamento-apprendimento, permettendo al docente di orientare e riorientare, **in itinere,** l'azione didattico- educativa, sulla base dei risultati emersi;
- **funzione formativa,** nella misura in cui evidenzia i punti di forza e di debolezza del processo di apprendimento di ogni alunno, fornendo al docente informazioni che gli permettano di compiere scelte appropriate di personalizzazione della didattica;
- **funzione sommativa,** quando fornisce, **in uscita**, al termine di un percorso formativo (quadrimestre, anno o ciclo scolastico) un bilancio finale sul conseguimento di abilità, conoscenze e competenze;
- **funzione prognostica,** se accompagna lo studente durante il processo di apprendimento evidenziando ed orientando le relative future scelte in merito al proprio percorso formativo.

3. CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE

Date le premesse relative alle sue funzioni, il Collegio assume come obiettivo principale della valutazione quello di conoscere, promuovere e valorizzare le conoscenze, abilità e competenze degli alunni, al fine di permettere agli alunni stessi di conseguire la consapevolezza di sé, la capacità di auto-valutarsi, di scoprire i propri punti di forza e di debolezza per poter compiere scelte e auto-orientare i propri comportamenti.
Alla valutazione si arriva attraverso un percorso definito e mediante l'uso di strumenti condivisi al fine di assicurare il più possibile i criteri di omogeneità, equità e trasparenza.
A questo scopo, il primo passo è rappresentato dalla raccolta di informazioni (verifica) sul livello di conseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza previsti dal Curricolo d'istituto e nelle Indicazioni Nazionali, mediante l'uso di prove, griglie di osservazione, rubriche di valutazione elaborate e condivise da tutti i docenti all'interno dei Dipartimenti, calibrate su standard di qualità/quantità definiti in base all'età e alla classe frequentata.
Riconoscendo il valore formativo della valutazione, il secondo passo consiste nel valutare i risultati conseguiti dagli studenti, non come mera sommatoria degli esiti delle singole verifiche, ma tenendo conto del progresso (punto di partenza – punto di arrivo) e delle attitudini personali (potenzialità e intelligenze multiple), allo scopo di favorire l'autoconsapevolezza di cui sopra e di riorientare in modo personalizzato il processo di insegnamento apprendimento.

4. TEMPI DELLA VALUTAZIONE

Tenendo conto della natura e delle funzioni che il Collegio docenti riconosce alla valutazione, ne consegue che la stessa deve essere considerata come un processo continuo, all'interno del quale si possono individuare i momenti fondamentali:

- **valutazione iniziale**: fatta all'inizio dell'anno scolastico per rilevare i prerequisiti degli studenti, al fine di progettare l'azione educativa e didattica;
- **valutazione in itinere**: con la funzione di monitorare costantemente i livelli di apprendimento dei singoli studenti, controllare l'efficacia delle procedure seguite e verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, nonché impostare attività di recupero delle situazioni di svantaggio e valorizzare con attività di approfondimento le eccellenze;
- **valutazione periodica e finale**: definita a livello istituzionale, ha lo scopo di comunicare alla famiglia risultati conseguiti dagli studenti nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

Le verifiche possono essere scritte, orali o pratiche.

Le date e le modalità delle prove scritte devono essere comunicate con un adeguato preavviso, fatti salvi diversi accordi tra docenti e studenti.

Non possono essere programmate più verifiche scritte in un solo giorno, a meno che non ci sia un preventivo accordo con gli alunni.

Non possono essere effettuate, nella stessa giornata, una prova scritta e più prove orali che coinvolgano tutti gli allievi di una classe.

5. SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE

Alla valutazione interna degli esiti, si aggiunge quella esterna da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, che è diventato a tutti gli effetti un soggetto della valutazione scolastica.

6. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

L'oggetto della valutazione è rappresentato da aspetti che assumono carattere di molteplicità e complessità, disponendosi su più livelli tra loro interconnessi, ovvero:

- gli apprendimenti degli studenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- il comportamento, inteso come atteggiamento nei confronti dell'esperienza scolastica e conseguimento di competenze sociali e relazionali;
- i processi, le scelte metodologico-didattiche, le azioni di insegnamento apprendimento che direttamente o indirettamente contribuiscono a determinare tali apprendimenti.

La valutazione in decimi formulata da ogni docente (proposta di voto), per ciascun alunno, tiene conto anche dei seguenti parametri:

- Livello della situazione di partenza
- Progressi compiuti
- Partecipazione al dialogo educativo-didattico

RUBRICHE di valutazione sono state elaborate dai Dipartimenti Disciplinari per le specifiche discipline.
Nell'ambito degli apprendimenti, sono oggetto di valutazione: le conoscenze, le abilità e le competenze.

- **Le conoscenze** rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una cultura; sono un insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di comportamento, teorie, concetti codificati e conservati perché ritenuti degni di essere trasmessi alle nuove generazioni.
- **Le abilità** rappresentano il saper fare che una cultura reputa importante trasmettere alle nuove generazioni, per realizzare opere o conseguire scopi. È abile colui che non solo produce qualcosa o

risolve problemi, ma colui che conosce le ragioni di questo "fare", sa perché, operando in un certo modo e rispettando determinate procedure, si ottengano determinati risultati.

- **Le competenze** si sostanziano nell'agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e abilità acquisite, adeguato in un determinato contesto, in modo soddisfacente e socialmente riconosciuto, a rispondere a un bisogno, a risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto ma è sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile il sapere (conoscenze) e il saper fare (abilità), il saper essere, i comportamenti individuali e le relazioni, gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo, nasce da una continua interazione tra persona, ambiente e società, e tra significati personali e sociali, impliciti ed espliciti.

Le conoscenze, le abilità e le competenze, oggetto di valutazione, sono quelle individuate dal Collegio docenti e dai Dipartimenti nei curricoli verticali delle discipline, per quanto riguarda discipline di studio, e nel curricolo di Educazione Civica, per quanto riguarda le competenze chiave dell'apprendimento permanente, di Cittadinanza e Costituzione ma in generale anche quelle previste in tutte le attività inserite nel PTOF d'istituto.

7. VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

Premesso che:

a) la valutazione degli studenti deve essere supportata da un congruo numero di elementi oggettivi scaturenti dalle prove scritte, orali, pratiche e grafiche;

b) i fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale sono: metodo di lavoro, partecipazione all'attività didattica e frequenza scolastica, impegno, livello di conseguimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza, livello medio della classe e situazioni personali che possono condizionare il rendimento dello studente;

la verifica degli obiettivi di apprendimento avverrà tramite:

→ verifiche scritte
→ quesiti aperti
→ questionari a scelta multipla
→ esercizi di completamento
→ rappresentazioni grafiche
→ problemi
→ relazioni sui percorsi culturali affrontati
→ testi di vario tipo
→ prove annuali parallele
→ interrogazioni individuali e/o di gruppo
→ interventi sistematici
→presentazioni digitali

SCRUTINI

- **CRITERI DI AMMISSIONE**

Se l'alunno non ha raggiunto gli obiettivi didattici e formativi in una o più discipline, riporta la **Sospensione del giudizio** nei seguenti casi:

- Debito in una solo disciplina con qualsiasi voto insufficiente;
- Debito in due discipline.

Il Consiglio di classe può deliberare la **Non Ammissione** alla classe successiva nel seguente caso:

- Tre insufficienze

Nel caso in cui nello scrutinio finale uno studente consegua un voto pari a 5 in una materia e la sufficienza in tutte le altre discipline, per permettergli di recuperare le lacune formative in vista dell'anno scolastico successivo si può assegnare lo studio autonomo. Si tratta di una forma di recupero extra-curricolare, in cui lo studente si impegna a studiare autonomamente gli argomenti indicati dal docente. Nel caso in cui il docente non sia concorde con questa possibilità, si esprimerà il Consiglio di classe sul ritenere necessario il debito formativo.

In ogni caso il Consiglio valuterà se l'alunno abbia conseguito le abilità e le competenze che gli permettano di frequentare la classe successiva.

Per quanto concerne l'ammissione delle classi quinte all'Esame di maturità, la stessa è approvata in presenza di una sola insufficienza, a meno che la nuova normativa in materia di esame non preveda altrimenti.

- **VOTO DI CONDOTTA**

Secondo quanto stabilito dalla Legge n.150/2024, nella scuola secondaria di secondo grado, un voto di **5 in condotta** comporterà la bocciatura automatica, anche in presenza di voti sufficienti nelle altre materie. Questo voto può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l'anno scolastico.

Un **6 in condotta** comporta il rinvio a settembre, con l'obbligo di redigere un elaborato critico su tematiche di cittadinanza attiva, collegato ai motivi che hanno determinato il voto ottenuto. Solo chi supererà questa prova potrà accedere alla classe successiva. Nelle **classi terminali**, un voto pari a 6 nel comportamento comporta l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

Solo gli studenti con un voto pari o superiore a **9 nel comportamento** possono ricevere il punteggio massimo nel credito scolastico, influenzando così il voto finale di maturità.

8. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

I risultati in itinere sono comunicati alla famiglia attraverso il registro elettronico nella piattaforma Argo aperto alla visione dei genitori o tutori degli alunni.

Si prevede la valutazione in decimi del conseguimento degli obiettivi, in ciascuna disciplina del curricolo, ad eccezione della IRC e della materia alternativa all'IRC che esprimono un giudizio schematico. È riportata anche la valutazione del comportamento. Al termine del primo biennio il CdC compila la certificazione delle competenze.

9. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

- **ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/92 art.3, commi 1-3)**

Un sistema inclusivo considera l'alunno protagonista dell'apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al "sapere", rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e "assecondando" i meccanismi di autoregolazione.

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Le valutazioni avvengono sulla base degli **obiettivi individualizzati** indicati nel PEI, che possono essere:

- **Obiettivi equipollenti**: equivalenti per valore formativo a quelli della classe, anche se con modalità semplificate.
- **Obiettivi differenziati**: diversi e non equipollenti rispetto a quelli della classe.

Se il PEI prevede *obiettivi equipollenti*, l'alunno partecipa all'Esame di Stato, con le adeguate misure di supporto (strumenti compensativi, misure dispensative, tempi aggiuntivi).

Se il PEI prevede *obiettivi differenziati*, l'alunno può sostenere prove differenziate predisposte dalla Commissione. In questo caso, l'alunno non consegue il diploma, ma riceve un **attestato di credito** formativo. L'attestato può essere utile per l'inserimento nel mondo del lavoro o in percorsi di formazione professionale.

- **ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DELL'APPRENDIMENTO (L.170)**

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, vengono recepite le indicazioni contenute nella Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al D.M. n. 5669 del 12/07/2011.

La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, dovranno quindi tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, saranno adottati gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi e i criteri e le modalità di valutazione ritenuti dal Consiglio di classe più idonei e inseriti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). NON sono previste prove differenziate o semplificate. Gli errori ortografici, di calcolo o di struttura grammaticale non devono essere penalizzati, se legati al disturbo certificato. Lo stesso PDP sarà oggetto di verifica e potrà essere rimodulato durante l'anno seguendo i reali bisogni didattici dell'alunno.

- **ALUNNI CON BES CERTIFICATI E NON**

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) rappresentano una categoria più ampia che include non solo studenti con disabilità (Legge 104/92) e DSA (Legge 170/2010), ma anche quelli che, pur non avendo una certificazione, necessitano di strategie didattiche personalizzate per vari motivi (svantaggio socio-economico, culturale, linguistico, emotivo-comportamentale, ecc.).
La valutazione degli alunni con BES deve essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati, essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all'alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP e condivisi da tutti i docenti del Consiglio di classe.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove (art. 10 del DPR 122 del 22 giugno 2009 regolamento valutazione).

10. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFANI

Per gli alunni di lingua nativa non italiana, la valutazione sempre riferita alle griglie generali, mirerà a verificare la preparazione, nella conoscenza della lingua italiana nei primi periodi, considerando il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento alla luce del percorso formativo individuato. La normativa di riferimento viene dalle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR 2014) e dalla CM 24/2006 e CM 2/2010. La valutazione deve tener conto del livello di conoscenza della lingua italiana, della storia scolastica pregressa, dell'età anagrafica e del percorso di apprendimento. Si valuta il percorso effettivo compiuto, anche se non coincide completamente con gli obiettivi della classe. Gli adattamenti sono transitori, fino a quando l'alunno acquisisce un livello di italiano sufficiente per affrontare i contenuti disciplinari in modo autonomo. Nei primi periodi dell'anno ogni Consiglio di classe provvederà all'individuazione del percorso didattico da adottare per ogni singolo alunno con le relative modalità di valutazione che possano prevedere dispensazioni nelle discipline in cui l'italiano è lingua veicolare prioritaria e legate alle specifiche necessità di ogni alunno. Tale percorso sarà formalizzato con compilazione di un Piano Didattico Personalizzato.

11. SCUOLA IN OSPEDALE; ISTRUZIONE DOMICILIARE E VALUTAZIONE

Per gli alunni con gravi patologie, che sono costretti a lunghi tempi di assenza da scuola, è indispensabile che i docenti della Scuola in ospedale o di Istruzione domiciliare, collaborino con la scuola di appartenenza per rielaborare il curricolo dell'alunno, che non vuol dire solo operare dei tagli per "alleggerirlo", ma costruirne uno significativo che tenga conto della sua esperienza di vita e la valorizzi attraverso una valutazione intesa ad attribuire importanza, stimare e soprattutto a restituire un feedback positivo del suo valore.

È importante sottolineare che nel valutare non si può prescindere dal vissuto di malattia di questi alunni, che può creare in loro un senso di impotenza, provocare sentimenti di rabbia, paura, dolore, depressione, bassa autostima...in base anche all'età e alla gravità della patologia. Se la scuola in ospedale deve servire per far recuperare al ragazzo un'esperienza di "normalità", occorre osservare con coraggio la non-normalità della situazione attuale" (R. Mantegazza, 2019) e tenerne conto.

L'art. 22 del D. Lgs. 62/2017 indica in modo chiaro chi deve valutare:

1. *Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.*
2. *Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.*
3. *Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.*

Per gli alunni in istruzione domiciliare le attività di verifica e valutazione verranno svolte nei termini possibili attenendosi alle griglie valutative sopra esposte, ma personalizzandole, tenendo chiaramente in conto modalità, assenze e aspetti psicologici legati alla degenza.